

proposta di legge n. 124

a iniziativa del Consigliere Pieroni

presentata in data 25 luglio 2011

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N.23
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI”

—————

Signori Consiglieri,

il sistema politico italiano è avvertito sempre più dal corpo dei cittadini come una “casta” che gode di ingiustificati privilegi. Ciò avviene soprattutto in un periodo, come quello attuale, in cui si chiedono sforzi e sacrifici ai cittadini a causa della crisi economica e finanziaria che ha determinato gravi difficoltà di bilancio per le amministrazioni pubbliche.

In questo contesto la Regione Marche si è data un ordinamento ispirato a criteri di sobrietà, tanto che possiede un sistema fra i più virtuosi (indennità fra le più basse d'Italia, costi indiretti efficacemente contenuti) e, al tempo stesso, ha avviato un percorso di razionalizzazione e di risparmi che coinvolge gli enti e le aziende partecipate e controllate.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di rafforzare le tendenze al contenimento della spesa pubblica derivante dal trattamento economico diretto ed indiretto dei consiglieri regionali, rivisitando alcuni fra gli istituti più controversi, quali l'assegno vitalizio e la reversibilità agli eredi dell'assegno medesimo, oltre ad una serie di altri interventi di seguito compiutamente illustrati.

La presente proposta, che modifica la legge regionale sul trattamento economico dei consiglieri regionali (l.r. 23/95), muove dal presupposto di ridurre i costi della politica, proponendo tuttavia misure non demagogiche, ma efficaci e sostenibili, essendo ispirata al principio per cui la politica non può diventare un privilegio per ricchi, ma neppure un mezzo per diventare ricchi. Non va, infatti, dimenticato il principio per cui debba essere garantito ai rappresentanti del popolo sovrano, un trattamento economico adeguato ad assicurarne l'indipendenza quale punto qualificante della concezione democratica dello Stato, generalmente riconosciuto in tutti gli ordinamenti ispirati a tale concezione. Il trattamento economico dei consiglieri regionali, al pari di quello dei parlamentari, è dunque concepito come condizione dell'esercizio indipendente di una fondamentale funzione costituzionale e, al tempo stesso, come garanzia che tutti i cittadini, senza riguardo al patrimonio o al reddito, possano realmente accedere alle cariche elettive. Tale trattamento, di cui è parte essenziale anche l'assegno vitalizio spettante dopo la cessazione dal mandato, è finalizzato a creare le condizioni per cui il consigliere regionale possa impegnarsi nelle sue funzioni - a scapito del lavoro o di altre attività economiche - senza dover dipendere da altri soggetti, incluso il partito politico cui appartiene.

L'intervento normativo in questione consta di cinque articoli.

Con l'articolo 1 viene ridotta l'indennità di carica dei consiglieri regionali, portandola dall'attuale 65 per cento dell'indennità percepita dai componenti della Camera dei Deputati al 50 per cento. Tale misura consentirà di ottenere significativi risparmi di spesa, che si rifletteranno anche sui futuri vitalizi.

L'articolo 2 è finalizzato ad innalzare il requisito di età richiesto per fruire del vitalizio, portandolo dagli attuali 60 anni a 65 anni. Detta misura, oltre a consentire effettivi risparmi di spesa, va ad equiparare l'età per godere del vitalizio all'età pensionabile. E' poi prevista, al comma 2, l'assoluta incumulabilità tra l'assegno vitalizio erogato dalla Regione e quello derivante dall'incarico di parlamentare nazionale od europeo.

L'articolo 3 incide sulla misura del vitalizio, rideterminandola nel 25 per cento, a prescindere dagli anni di mandato legislativo, dell'indennità spettante ai consiglieri in carica. Trattasi di una disposizione che consentirà di ottenere significativi risparmi in quanto attualmente il vitalizio varia in relazione agli anni di mandato, fino a raggiungere il 50 per cento dell'indennità dei consiglieri in carica per coloro che hanno maturato almeno 15 anni di mandato elettivo.

L'articolo 4 reca la norma transitoria. La disposizione prevede, in buona sostanza, l'applicabilità della presente proposta di riforma della l.r. 23/95 a far tempo dalla prossima legislatura. E' di tutta evidenza come una simile disposizione si presti alla critica, a nostro avviso infondata, secondo la quale in questa materia le modifiche in pejus si applicano ai futuri consiglieri. In realtà, come sopra detto, tale norma rende l'intero provvedimento politicamente e giuridicamente sostenibile, oltre che non demagogico. La disposizione in questione è infatti in perfetta coerenza con i principi costituzionali della irretroattività della legge, della certezza dei rapporti giuridici e della tutela dell'affidamento. Una riforma retroattiva degli istituti sopra considerati sarebbe, oltre che illegittima, irrazionale ed arbitraria in quanto inciderebbe su situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così l'affidamento sulla sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto.

L'articolo 5 abroga la disposizione contenuta nella l.r. 23/1995, che prevede la reversibilità dell'assegno vitalizio al coniuge o ai figli del consigliere deceduto. E' questo uno degli istituti più controversi e probabilmente, anche se

subordinato al pagamento di una quota aggiuntiva di contribuzione, più ingiustificati e, pertanto, se ne propone la soppressione. Prevede, altresì, l'abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 25/2008. Trattasi della disposizione in virtù della quale gli assegni vitalizi sono attualmente determinati sulla indennità mensile di carica erogata ai consiglieri regionali nel mese di di-

cembre 2005. Era stata approvata per salvaguardare i vitalizi in essere dalle riduzioni effettuate, successivamente a quella data, sulle indennità di carica dei consiglieri. Anche questa norma consentirà di ottenere una riduzione delle spese regionali a valere sul trattamento economico complessivo dei consiglieri.

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 23/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) le parole "65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 23/1995 le parole "60 anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "65 anni di età".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 23/95, è inserito il seguente:

"2 bis. L'assegno vitalizio non è comunque cumulabile con altro trattamento vitalizio derivante dall'incarico di parlamentare nazionale od europeo."

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 10 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Misura dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio è determinato nella misura del 25 per cento dell'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 spettante ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno medesimo."

Art. 4

(Norma transitoria)

1. L'articolo 1 si applica a decorrere dalla X legislatura regionale. Esso non produce effetti giuridici ed economici in ordine agli assegni vitalizi erogati o maturati entro la IX legislatura.

2. Gli articoli 2, 3 e 5 si applicano ai consiglieri eletti per la prima volta nelle legislature successive a quelle in cui entra in vigore la presente legge.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. L'articolo 16 della l.r. 23/95 è abrogato.

2. L'articolo 9 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008) è abrogato.